

MOZIONE

N. 156

**ATTRIBUZIONI DELL'AGENZIA
PIEMONTE LAVORO PER GARANTIRE
L'ACCESSO AI SERVIZI PER IL LAVORO
E IL CONTRASTO ALLA
DISOCCUPAZIONE.**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*PORCHIETTO CLAUDIA (prima firmataria), BERUTTI MASSIMO
VITTORIO, GRAGLIA FRANCESCO, PICCHETTO FRATIN GILBERTO,
RUFFINO DANIELA, SOZZANI DIEGO, VIGNALE GIAN LUCA*

Protocollo CR n. 43221

Presentato in data 23/12/2014

X LEGISLATURA

15.56
22/12/2014

18.12
AC



Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00043221/A0101A -01 23/12/14 CR

CC-02-18-02/159/2014 /X

08:40 23 DIC 2014 A01000 002995

Al Presidente
del Consiglio regionale
Mauro LAUS

SEDE

MOZIONE (DISCUSSIONE IN AULA) **N. 156**
(Art. 69 c. 1 e art. 103 Regolamento)

Oggetto: Attribuzioni dell'Agenzia Piemonte Lavoro per garantire l'accesso ai servizi per il lavoro e il contrasto alla disoccupazione

CONSIDERATA la fase di incertezza e transizione, derivante dal superamento delle Province, al fine di garantire continuità e coordinamento a servizi essenziali in particolare in materia di lavoro e politiche attive per il contrasto della disoccupazione;

RILEVATA l'importanza di valorizzare le risorse professionali presenti nelle Province, tutelandone sia gli aspetti retributivi che le competenze;

TENUTO CONTO del permanere della grave situazione di crisi economica e degli effetti sul mercato del lavoro e considerando la necessità di garantire servizi di qualità in materia di lavoro e politiche attive, anche in ragione dei probabili impatti derivanti dalle nuove normative in applicazione del così detto "Job Act", in particolare in materia di tutele e ammortizzatori sociali;

CONSIDERATO infine necessario garantire continuità e presidio pubblico ai programmi di politica attiva già avviati e, in particolare, agli impegni e alle iniziative derivanti dall'attuazione del Piano Europeo per la promozione dell'occupazione dei giovani "Garanzia Giovani", che ha sin qui visto la Regione Piemonte agire con risultati positivi, anticipando la stessa azione del Governo nazionale

**il Consiglio regionale
impegna
la Giunta regionale**

- ad attribuire all'Agenzia Piemonte Lavoro, - in via transitoria e senza oneri aggiuntivi per il Bilancio Regionale, in attesa che si definiscano con il Governo, in accordo con il coordinamento delle Regioni, le opportune coperture economiche a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, - il coordinamento operativo degli attuali Centri per l'Impiego, a partire dal gennaio 2015, in modo da assicurare ai cittadini piemontesi continuità e unitarietà nell'accesso a servizi essenziali quali quelli per il lavoro, il contrasto alla disoccupazione, la tutela rispetto le condizioni di svantaggio;

- a incaricare l'Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di potenziare gli interventi di contrasto alla disoccupazione e di sviluppo delle politiche attive, di individuare casi per realizzare la sperimentazione del così detto "Contratto di Ricollocazione" così come previsto dalla Legge di stabilità 2013;

- a dare immediata attuazione operativa alla nuova programmazione europea affinché sia garantita, in particolare, continuità nell'attuazione delle politiche per il lavoro e la formazione;

- a valutare la riscrittura dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" nel seguente modo:

"Art. 6 (Agenzia Piemonte Lavoro)

1. È confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. All'Agenzia, in attuazione del piano annuale di attività approvato dalla Giunta regionale, con il parere della Commissione consiliare competente, sono attribuite le funzioni ed i compiti in materia di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 469/1997.

4. L'Agenzia Piemonte Lavoro esercita le seguenti funzioni:

a) concorso nella elaborazione del programma triennale delle politiche del lavoro previsto all'articolo 15;

b) predisposizione e approvazione dei piani provinciali degli interventi di cui all'articolo 17;

c) organizzazione e gestione del collocamento e delle attività ad esso connesse, nonché avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

d) organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

e) istituzione, organizzazione e gestione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 20, nell'ambito dei bacini individuati dalla Regione, assicurando lo svolgimento integrato dei compiti di cui alle lettere c) e d);

f) esercizio del governo della rete locale dei servizi per il lavoro, da svolgere attraverso il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica;

g) gestione delle attività connesse all'esercizio unitario, da parte della Regione, delle funzioni indicate all'articolo 4;

h) supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale ed alla programmazione e gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE);

i) monitoraggio e valutazione degli interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale;

l) monitoraggio e valutazione dei tirocini di cui all'articolo 38;

m) monitoraggio e valutazione dei soggetti autorizzati e dei soggetti accreditati;

n) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).

5. L'Agenzia Piemonte Lavoro assicura la concertazione con le parti sociali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

6. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia Piemonte Lavoro può stipulare convenzioni con gli enti locali nell'ambito del bacino dell'impiego, o con apposite agenzie da essi costituite.

7. L'Agenzia Piemonte Lavoro, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione e dell'Agenzia nazionale, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri enti locali presenti nel bacino territoriale dell'impiego, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), o, laddove siano presenti più bacini in uno stesso comune, a livello comunale, al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell'ambito del Comitato istituzionale al lavoro di cui all'articolo 10, nonché per favorire la partecipazione degli stessi enti locali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, presenti sul territorio all'individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province medesime.

8. L'Agenzia provvede, altresì, a:

a) redigere la relazione annuale dell'attività da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la commissione consiliare competente;

b) svolgere attività finalizzate alla definizione, da parte della Giunta regionale, degli standard del sistema dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.

9. L'Agenzia esercita a favore della Regione, su richiesta, compiti di assistenza tecnica finalizzati al coordinamento tra gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale in materia di politiche del lavoro, nonché a rendere omogenei sul territorio regionale i metodi e le tipologie di intervento. A tal fine, la Giunta regionale dota l'Agenzia delle necessarie risorse finanziarie.

10. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica agli enti locali e alle loro associazioni, su richiesta dei medesimi, per la progettazione, valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

11. L'Agenzia fornisce al consigliere o alla consigliera di parità il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle attività previste all'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246)."

2. L'articolo 9, della l.r. n. 34/2008 è abrogato".

Torino, 22 dicembre 2014